

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo ai concorsi per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia » (496)

(Discussione e reiezione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 103, 105, 106 e *passim*  
PETRELLA (PCI) . . . . . 105, 107  
ROSI (DC), relatore alla Commissione . 104, 106  
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 106, 107

« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (625) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 107, 108, 109  
BUSSETI (DC) . . . . . 108  
DE CAROLIS (DC), relatore alla Commissione 107

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . Pag. 109

La seduta ha inizio alle ore 16.

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo ai concorsi per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia » (496)

(Discussione e reiezione).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970, n. 1077, relativo ai concorsi per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia ».

Prego il senatore Rosi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R O S I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fu provveduto, in conformità alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, al riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato; tali carriere erano suddivise in carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva e carriera ausiliaria. A seguito di ciò, la carriera esecutiva è ora distinta in due ordini: quello del personale amministrativo e quello del personale tecnico. La categoria del personale amministrativo, che è quella interessata al disegno di legge ora in discussione, si distingue a sua volta in coadiutori ed equiparati e coadiutori dattilografi ed equiparati.

La diversità di qualifica comporta anche un diverso trattamento normativo per quel che concerne l'anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi riservati per il passaggio alla carriera di concetto, e precisamente alla qualifica di segretario principale, al personale di amministrazione dall'articolo 21 del suindicato decreto. Infatti, salvo il possesso del diploma di istituto secondario, per i coadiutori è richiesta una anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore principale; ora, siccome a tale qualifica non si perviene se non dopo otto anni di permanenza in quella iniziale di coadiutore, si ha che i coadiutori possono partecipare agli esami in questione dopo tredici anni dall'entrata in carriera. Per i coadiutori dattilografi sono invece richiesti dall'articolo 21 succitato sedici anni di anzianità, riducibili ad undici se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Con l'articolo 59 dello stesso decreto presidenziale n. 1077, fu disposto che, fino alla

revisione dei ruoli organici, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolgesse anche le mansioni indicate nel primo comma dell'articolo 24 e cioè quelle previste per i coadiutori.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente la revisione dei ruoli organici del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, ai coadiutori dattilografi giudiziari sono state confermate le attribuzioni già conferite col precitato articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, e cioè tutte le mansioni della carriera amministrativa proprie dei coadiutori. Si è tuttavia ommesso di considerare che all'affidamento in via definitiva delle mansioni di coadiutori conseguiva per i dattilografi la legittima aspettativa di un adeguato trattamento, in particolare per quel che attiene ai concorsi per la nomina a segretario principale riservati, dall'articolo 21 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, agli appartenenti alla carriera esecutiva; in sostanza si doveva considerare che l'anzianità richiesta per accedere ai concorsi fosse quella prevista dalla prima ipotesi dell'articolo 21 e non quella prevista dalla seconda ipotesi dello stesso articolo.

In tal senso provvede il presente disegno di legge predisposto dal Governo, sul quale esprimo parere favorevole. Comunico inoltre che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno anch'esse espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Infine, ad eliminare le conseguenze determinate fino ad oggi da tale disparità di trattamento, il relatore riterrebbe opportuno, facendo proprie le istanze che gli sono pervenute da più parti, integrare il provvedimento, oltre che mediante l'introduzione di un emendamento all'articolo unico attuale, mediante l'aggiunta di un articolo 2 con il quale si prevede l'applicabilità, e quindi la facoltà di accesso, ai concorsi per la nomina a segretario principale relativi alle vacanze 1972-73, vacanze ammontanti a 211 posti e per le quali, con i concorsi già banditi, si avrebbe una copertura di appena 48 posti.

Da alcune associazioni di categoria interessate si era poi chiesto che le prove di esame venissero ridotte ad una sola prova scritta oltre quelle orali, oppure — addirittura — alle sole prove orali. Il relatore però non ritiene che si debbano accogliere tali istanze: gli esami infatti debbono essere uguali per tutti.

Debbo peraltro aggiungere che da altra parte sindacale si è espresso dissenso nei confronti del provvedimento in esame, che contraddice — questa è l'obiezione che si muove — l'impegno del Governo di non intervenire con «leggine» nel settore della Pubblica amministrazione. È questo un concetto che sotto altro punto di vista è senza altro accettabile; vi è però da osservare che non sempre è possibile osservarlo in maniera assoluta. Infatti, se esistono delle discrasie o delle dissonanze da ovviare, è logico che vi si provveda. Ed i coadiutori dattilografi, ove non venisse approvato il presente disegno di legge, verrebbero ad essere privati del diritto e della possibilità di fruire delle vacanze 1972-73, le quali — se non coperte — andrebbero poi a formare il quadro delle vacanze generali, alla copertura delle quali partecipano anche i concorrenti esterni.

Per i suesposti motivi, nel ribadire il mio assenso al disegno di legge in esame, invito gli onorevoli colleghi a voler dare ad esso il loro voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Rosi per la sua esauriente e puntuale relazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

**P E T R E L L A .** Nel dichiararmi contrario all'approvazione del disegno di legge in esame, desidero innanzi tutto far rilevare agli onorevoli colleghi che la distinzione nel personale amministrativo della carriera esecutiva tra dattilografi e non dattilografi non è cosa che riguarda soltanto il Ministero di grazia e giustizia. Pertanto, mal si capisce come il presente provvedimento, posto che voglia eliminare, diciamo così, una discrasia esistente tra i due tronconi in cui si distingue

il personale amministrativo, ritenga di doverlo fare solo per il personale di quel Ministero. Peraltro, anche taluni presunti torti qui delineati dall'onorevole relatore e richiamati anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, che non riguarderebbero comunque soltanto i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, ma riguarderebbero — ripeto — tutti coloro che anche in altre amministrazioni non giudiziarie si trovano soggetti a questa duplice partizione di ruoli, in effetti pare non sussistano. Anche i dattilografi, infatti, riescono, più o meno, ad essere scrutinati dopo circa 12-14 anni (e questo è statisticamente provato), senza alcuna differenza quindi rispetto agli altri; e tenendo conto di un criterio che mi pare sia invece più equilibrato e che, comunque, dovrebbe essere eventualmente modificato in sede di contrattazione triennale dei rapporti del pubblico impiego.

Noi ci scordiamo infatti che per il pubblico impiego lo Stato ha accettato il principio della triennialità della contrattazione relativa sia alla normativa sia al trattamento economico: adesso, soltanto nei confronti di una limitatissima categoria di persone, si vorrebbe fare una eccezione a tale principio con una specifica legge formale.

Pertanto, in considerazione del fatto che non esiste neppure concordanza nell'ambito stesso della categoria (bisogna tenere conto, infatti, che alcuni sindacati sono favorevoli all'approvazione del provvedimento del quale ci stiamo occupando ed altri invece non sono affatto d'accordo su questa impostazione e soluzione del problema) e in considerazione del fatto che tale soluzione del problema all'Amministrazione della giustizia non giova affatto, io non posso che manifestare parere nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge.

Giustamente, a mio avviso, la CGIL-Statali paventava a suo tempo che, una volta aperta la stura a provvedimenti del genere a favore di questa categoria del Ministero di grazia e giustizia, ci potremmo trovare di fronte ad analoghe rivendicazioni provenienti da analoghe categorie di altre amministrazioni dello Stato: e non parrebbe opportuno, proprio in questo momento,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

accogliere le richieste, da parte di altre categorie, di quelle che sono vere e proprie facilitazioni di carriera, che comportano quindi un onere per lo Stato. A tal proposito, debbo anzi dire che mi meraviglia molto il fatto che la solerte Commissione bilancio abbia fatto passare la cosa senza alcuna obiezione nei confronti dell'inevitabile aggravio di spesa che le disposizioni in questione senz'altro comporterebbero.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ROSI, relatore alla Commissione.** Se non ho mal compreso, l'obiezione sollevata dal senatore Petrella verte sul fatto che anche i dattilografi presso altri Ministeri svolgerebbero le stesse mansioni dei dattilografi...

**PETRELLA.** Non si tratta soltanto di questo. È tutto un insieme di questioni da considerare, non ultima quella che la partizione tra coadiutori e coadiutori dattilografi, cui ha fatto riferimento anche la relazione che accompagna il disegno di legge, non riguarda — come ho detto — soltanto l'Amministrazione della giustizia. Questo però — lo ripeto — è solo uno degli aspetti del problema.

**ROSI, relatore alla Commissione.** Facio presente, però, che presso il Ministero di grazia e giustizia i dattilografi svolgono compiti che non sono loro propri per decisione legislativa, mentre negli altri Ministeri, ammesso che accada, ciò si verifica in linea di fatto e non certamente per provvedimento legislativo. In questo consiste appunto la differenza rispetto agli altri; ecco perchè, ad un certo punto, se si attribuiscono ad una determinata categoria per legge certe mansioni proprie di altra categoria, è necessario attribuire a quella categoria equivalenti diritti.

Il fatto poi che il Governo abbia preso impegni nel senso di non variare le norme che riguardano il pubblico impiego per tre anni, mi sembra che debba essere tenuto da noi in conto molto relativo; la Commis-

sione infatti — questo almeno è il mio punto di vista — è chiamata a discutere di un disegno di legge: se ritiene di approvarlo lo approva, se ritiene di non approvarlo non lo approva. È tutto qui.

**S PERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il presente disegno di legge risponde ad una pressante istanza che ci è stata rivolta dagli appartenenti alla categoria interessata. Ci sembra peraltro che ragioni di equità inducano ad accoglierlo. Il senatore Rosi ha illustrato nel corso della sua relazione i motivi che stanno a fondamento di questo orientamento, di questa scelta ed io non posso che sottolineare l'opportunità di approvare il disegno di legge con gli emendamenti che il relatore ha presentato. Credo che il provvedimento sia utile per agevolare il clima di collaborazione negli uffici giudiziari da parte di questo personale, che è essenziale per il funzionamento della giustizia.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I coadiutori dattilografi giudiziari con qualifica di coadiutore superiore ovvero con tredici anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore dattilografo, ridotti ad otto se in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il senatore Rosi ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « Articolo unico », con le altre: « Articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

**Non è approvato.**

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « previsto dall'articolo 21 », con le altre: « per la nomina a segretario principale ai sensi dell'articolo 21 ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

P E T R E L L A . L'emendamento aggrava la situazione attuale di ingiustizia e di privilegio. Vi sono ulteriori motivi per essere contrari.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra che la proposta di modifica sia opportuna.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**Non è approvato.**

**« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (625) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

*(Discussione e approvazione)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con la legge 7 giugno 1975, n. 198, il Ministero di grazia e giustizia, per soddisfare le esigenze ben note, era stato autorizzato a reclutare annualmente un contingente di giovani iscritti nelle liste di leva in qualità di guardie ausiliarie per un massimo di 1.500 unità e nei limiti delle vacanze esistenti negli organici. Le deficienze numeriche del Corpo ammontavano all'epoca del provvedimento ad oltre 2.000 unità; successivamente, con la legge 2 dicembre 1975, n. 603, si aumentava l'organico di circa 2.500 unità per sop-

perire alle esigenze emerse dall'approvazio-

ne della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Attualmente le vacanze nel Corpo degli agenti di custodia ammontano a circa 3.600 unità. Non credo pertanto sia necessario sottolineare l'urgenza e l'importanza del provvedimento in esame, pur riconoscendone, naturalmente, i limiti. L'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario ha posto problemi di cui questa Commissione si è responsabilmente occupata in varie occasioni, non solo durante la discussione del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia. È nota a tutti la grave situazione nella quale si trovano le carceri italiane ed è quindi evidente la necessità di un disegno di legge che peraltro si aggiunge ad altre iniziative dell'amministrazione penitenziaria. Tali iniziative sono costituite da un lato dall'elevazione al cinquantacinquesimo anno d'età del limite per il collocamento a riposo, in seguito alla legge n. 392 che ha un'efficacia limitata ad un quinquennio, e dall'altro dai concorsi che vengono periodicamente banditi dal Ministero. Si vogliono soddisfare le esigenze di ordine quantitativo e qualitativo del nuovo ordinamento penitenziario; il provvedimento in discussione comporta però una soluzione provvisoria ed indispensabile, non certamente definitiva. Si consente all'amministrazione di reclutare coloro che ne facciano richiesta, per i quali esiste l'incentivo particolare di un trattamento economico che è senz'altro superiore a quello che può essere il cosiddetto « soldo » per i militari. Gli agenti di custodia, per disposizioni legislative e soprattutto per l'indirizzo dell'amministrazione, vengono adibiti in particolare a servizi esterni rispetto al complesso dell'organizzazione di un istituto penitenziario. Anche sotto questo profilo l'esigenza di attingere a tale fonte di reclutamento, ancorchè temporanea, è evidentemente sottolineata dagli avvenimenti più o meno recenti che hanno preoccupato l'opinione pubblica. Non si tratta, ripeto, di una soluzione definitiva; è indubbiamente necessario che sia rapidamente realizzata una sistemazione generale delle strutture per l'attuazione dell'ordinamento penitenziario: oltre alla questione del personale vi sono soprattutto carenze di

edilizia carceraria. Il provvedimento non costituisce certamente una soluzione del tutto soddisfacente sotto il profilo dell'integrazione delle carenze strutturali relative al personale, perchè si tratta di persone che, dopo un periodo di addestramento in base alla legge istitutiva di questo sistema di reclutamento, vengono sottoposte ad una fase di rotazione; non vengono pertanto adibito stabilmente al servizio cui dovrebbero essere destinate. Si comprende quindi l'importanza di una riforma organica dello stato giuridico del Corpo degli agenti di custodia e di un potenziamento degli altri servizi dell'amministrazione penitenziaria, in modo da evitare che le guardie di custodia siano costrette a svolgere servizi di carattere prevalentemente amministrativo che dovrebbero rientrare nella competenza del personale amministrativo.

Se è consentito, il relatore intende sottolineare questo aspetto come raccomandazione vivissima al Governo e, in questo senso, il relatore si permette di chiedere all'onorevole rappresentante del Governo assicurazioni in materia.

Uno dei due aspetti fondamentali del problema è costituito dalla riforma dell'ordinamento dello stato giuridico, che peraltro è già allo studio, piuttosto avanzato, del Ministero competente e che è stata anche oggetto di una consultazione, parzialmente gradita, degli interessati, cioè degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Tale riforma comprende, tra l'altro, un miglior trattamento economico (e qui mi riferisco agli ordini del giorno che abbiamo approvato al termine della discussione del bilancio di previsione per il 1977, il rispetto del riposo settimanale e la necessità di non sottoporre questo personale a turni che sono veramente, in moltissimi casi, di un ritmo assai sostenuto, direi quasi massacrante. Nello stesso tempo, l'altra linea lungo la quale — ad avviso del relatore — è opportuno che ci si muova con rapidità è quella di un'integrazione del personale, che adempie a funzioni di carattere amministrativo.

In conclusione, proprio con la consapevolezza dei limiti, ma anche con la consapevolezza dell'estrema necessità, soprattutto

in questo momento, del provvedimento riguardante la elevazione a 2.500 unità della quota di militari in servizio di leva ammessi a prestare servizio come agenti di custodia ausiliari, e facendo presente agli onorevoli appartenenti alla Commissione che questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, il relatore non ha preoccupazioni o remore nel raccomandare l'approvazione del provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole relatore della sua ampia relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**B U S S E T I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola non certo per non assicurare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, ma per esprimere il mio rammarico per una mancata risposta, ad un anno di distanza dalla sua presentazione, ad una interrogazione che presentai al Ministro di grazia e giustizia nel luglio dello scorso anno per conoscere appunto quali provvedimenti — e per sollecitare eventualmente il loro accoglimento — intendesse prendere il Ministero a proposito di alcune lagnanze che rispecchiavano una situazione di disagio reale degli agenti di custodia.

In quella interrogazione documentavo questa drammatica situazione facendo prima di tutto riferimento alla carenza del personale in ruolo a fronte di un organico di 16.000 unità, in quanto si registrava all'epoca una presenza attiva di 12.000 unità, quindi una carenza, rispetto alla dotazione dell'organico, di circa 4.000 persone. Ciò, per non parlare poi delle oltre 2.000 unità che sono occupate in servizi amministrativi od alla guida di automobili, com'è a tutti noto. Ricordavo poi in quella interrogazione che gli agenti di custodia notoriamente svolgono non meno di quindici ore al giorno di lavoro senza percepire alcun emolumento a titolo di lavoro straordinario, che la maggior parte degli agenti di custodia non fruisce da anni del riposo settimanale o ne fruisce irregolarmente, che non fruisce delle ferie e di tutti quegli altri benefici

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

che dovrebbero essere connessi ad un'attività lavorativa stressante.

Purtroppo il Ministero non mi ha usato la cortesia di darmi sul merito una risposta, che spero mi fornirà l'onorevole rappresentante del Governo in questa occasione.

Comunque, per quanto riguarda questo disegno di legge in particolare, rifacendomi a quanto ho ricordato di aver fatto presente nell'interrogazione, non si comprende bene perchè, a fronte di una carenza di circa 4.000 unità rispetto alla dotazione dell'organico, si formuli un provvedimento per colmare soltanto la metà di questa carenza. Questa era l'occasione buona per colmare totalmente il vuoto, atteso che è convinzione di tutti che la sovrappopolazione delle carceri italiane esige un provvedimento del genere.

Raccomanderei perciò al rappresentante del Governo di esaminare attentamente la situazione, perchè è vero che da un po' di tempo a questa parte sono venuti meno quegli avvenimenti incresciosi di evasioni ricorrenti, però è altrettanto vero che nell'arginare questo fenomeno ha influito non poco l'impiego di altri militari, ad esempio dei carabinieri, per la sorveglianza all'esterno delle carceri. Potrebbe essere evitato un dispendio notevole per l'erario ricolmando l'organico che attualmente è incompleto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Assicuro innanzitutto l'onorevole relatore ed il senatore Busseti, intervenuto nella discussione, che è intendimento del Governo affrontare in modo completo ed organico il tema di fondo del Corpo degli agenti di custodia.

Sono rammaricato del fatto che non è stata data risposta all'interrogazione presentata sull'argomento e dichiaro la disponibilità del Governo a fornire un'adeguata risposta nella sede competente ai quesiti che sono stati posti.

Il disegno di legge all'esame, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, certamente non intende affrontare, e tanto meno risolvere, i complessi problemi che riguardano il servizio di vigilanza nelle carceri. È questo un provvedimento di carattere limitato, dovuto alla necessità ed alla urgenza di provvedere in qualche modo ad integrare il Corpo degli agenti di custodia che, come ben sanno gli onorevoli senatori, non ha i suoi organici al completo. Non sarà facile coprire neppure le 2.500 unità di cui al presente disegno di legge ed è per questo che non è stata indicata una cifra superiore. Come dicevo, si tratta di un provvedimento del quale si prevede un'efficacia limitata, ma che riveste una obiettiva importanza per le condizioni in cui versa attualmente il servizio di vigilanza negli istituti penitenziari.

Con questa premessa, invito la Commissione giustizia del Senato ad approvare il testo nella sua formulazione, ribadendo la disponibilità del Governo a fornire una risposta adeguata ai quesiti relativi al tema di fondo, cioè all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia, in sede di risposta ad interpellanze od interrogazioni, ovvero in sede di esame di progetti di legge che certamente dovranno venire all'esame del Parlamento con la massima sollecitudine.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 2.500 unità.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 16,45.*